

**AUTORITÀ UNICA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Natura giuridica dell'AUSIR

1. L'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito denominata AUSIR), è l'Agenzia istituita dalla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5, che esercita le funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, previste dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., quale Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale corrispondente all'intero territorio regionale, in conformità agli articoli 147 e 200 del medesimo D.lgs. 152/2006.
2. L'AUSIR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è un ente pubblico economico dotato di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale; è sottoposta alla verifica e al controllo sull'attività da parte della Regione, ai sensi dell'art. 12 della LR 5/2016.
3. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo, all'AUSIR partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della LR 5/2016 nonché, con riferimento esclusivo all'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato, anche i Comuni della Regione Veneto individuati ai sensi dell'art. 3 comma 2 della LR 5/2016. La partecipazione obbligatoria dei Comuni all'AUSIR si attua mediante la partecipazione dei loro rappresentanti agli organi dell'Ente di cui alle lett. a) e c) dell'art. 5 della LR 5/2016 e mediante la nomina da parte dei rappresentanti dei Comuni degli organi di cui alle lett. b), d) ed e) del medesimo articolo.

Articolo 2

Sede, denominazione e logo

1. L'AUSIR ha sede legale a Udine, dove opera la sua organizzazione centrale.
2. L'AUSIR può essere organizzata per strutture territoriali.
3. L'Assemblea regionale d'ambito adotta il logo dell'Ente, che conterrà la denominazione "Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti del Friuli Venezia Giulia".

Articolo 3

Funzioni dell'AUSIR

1. L'AUSIR svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 4 comma 5 della LR 5/2016 e, pertanto, le funzioni dell'Agenzia hanno ad oggetto esclusivamente servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.
2. L'AUSIR esercita altresì, ai sensi dell'art. 4 comma 8 della LR 5/2016, le funzioni in materia di redazione dei regolamenti inerenti l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'art. 198, comma 2 lettera "g" del D.lgs. 152/2006.
3. Le deliberazioni dell'AUSIR sono validamente assunte dagli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali.

TITOLO II – STRUTTURA E ORGANI

Articolo 4

Organi dell'AUSIR

1. Sono organi dell'AUSIR, ai sensi dell'art. 5 della LR 5/2016:
 - a. Il Presidente;
 - b. L'Assemblea regionale d'ambito;
 - c. Le Assemblee locali;
 - d. Il Revisore dei Conti;
 - e. Il Direttore generale.
2. Ai componenti degli organi dell'AUSIR di cui alle lettere "a", "b", "c" del comma 1 non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte; ai medesimi componenti è riconosciuto unicamente il rimborso delle spese di trasferta sostenute nella misura, per ogni chilometro percorso, di un quinto del costo di un litro di benzina. Le modalità di richiesta ed erogazione dei rimborsi delle spese di trasferta sono definite con apposito provvedimento del Direttore generale.

Articolo 5

Il Presidente

1. Il Presidente svolge le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto, e in particolare:
 - a. ha la rappresentanza istituzionale dell'AUSIR;
 - b. convoca e presiede l'Assemblea regionale d'ambito;
 - c. cura i rapporti con le Assemblee locali, salvo delega a un componente dell'Assemblea regionale d'ambito.
2. Il Presidente dell'AUSIR cessa dalla carica, in ogni caso, alla scadenza del mandato da Sindaco.
3. Il Presidente è nominato in seno all'Assemblea regionale d'ambito ed è rieleggibile una sola volta.

Articolo 6

Assemblea regionale d'ambito

1. L'Assemblea regionale d'ambito è un organo permanente ed è costituita da un Sindaco per ciascuna area di aggregazione di Comuni, così come prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'art. 4 della legge regionale 12 dicembre 2014 n. 26.
2. Con riferimento all'espletamento delle funzioni relative al servizio idrico, l'Assemblea è integrata da due componenti con diritto di voto, nominati tra i Sindaci dei Comuni della Regione Veneto che hanno chiesto di essere inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, nel rispetto delle modalità definite dall'art. 3, comma 2, dell'Intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in 30.10.2017 ai sensi dell'art. 3 comma 2 della LR 5/2016.
3. I Sindaci dei Comuni ricadenti in ciascuna area di aggregazione di Comuni eleggono tra di loro un componente dell'Assemblea, col voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, mediante apposita Conferenza dei Sindaci convocata e presieduta dal Sindaco del Comune col maggior numero di abitanti, assistito dal Segretario comunale. In prima convocazione, l'elezione avviene con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, mentre dalla seconda convocazione risulta eletto chi ottiene il

numero maggiore di voti validi tra i presenti. Qualora il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti non provveda alla convocazione entro dieci giorni dalla richiesta del Presidente dell'AUSIR, vi provvede, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del predetto termine, il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di abitanti e così di seguito fino all'esperimento della convocazione. In caso di parità di voti nelle prime tre votazioni, si procede all'elezione del Sindaco più giovane di età tra coloro che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione. I verbali delle conferenze dei Sindaci vengono inviati al Presidente dell'AUSIR e per conoscenza all'Assessore regionale competente in materia di ambiente. In caso di parità anche di età, si decide mediante sorteggio, effettuato dal Segretario comunale che ha assistito il Sindaco nella convocazione, tra i Sindaci che hanno ottenuto pari voti all'ultima votazione.

4. Il mandato di rappresentanza del componente eletto in Assemblea ha una durata corrispondente a quella della carica di Sindaco ricoperta dal medesimo componente.

5. Se nessuno dei componenti appartiene alla minoranza slovena, l'Assemblea è integrata da un Sindaco o da un amministratore comunale rappresentante della minoranza slovena, che partecipa senza diritto di voto, nominato dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di cui all'art. 3 della legge 23 febbraio 2001 n. 38.

6. Qualora il componente eletto in Assemblea regionale risulti cessato dalla carica Sindaco, il suo mandato di rappresentanza cessa di diritto ed è dichiarato estinto dall'Assemblea la quale prende atto dell'elezione del nuovo componente ai sensi del comma 3 del presente articolo. Nell'ipotesi di cessazione del mandato di rappresentanza dei componenti eletti in Assemblea che non siano ancora stati sostituiti mediante elezione dei nuovi componenti, all'Assemblea regionale partecipano provvisoriamente i Sindaci dei Comuni con il maggior numero di abitanti ricadenti in quelle aree di aggregazione di Comuni che non hanno ancora eletto il rappresentante.

7. Nell'ipotesi in cui la cessazione del mandato di rappresentanza riguardi un componente eletto che sia Sindaco proprio del Comune con il maggior numero di abitanti dell'area di aggregazione di Comuni, prima dell'elezione del nuovo componente ai sensi del comma 3 del presente articolo, all'Assemblea regionale partecipa provvisoriamente il Sindaco del Comune seguente con il maggior numero di abitanti ricadenti nella medesima area di aggregazione di Comuni.

8. In caso di impossibilità a partecipare ad una singola seduta dell'Assemblea regionale d'ambito, ciascun componente eletto ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto nella seduta uno degli altri Sindaci dei Comuni ricadenti nella propria area di aggregazione. Qualora il componente eletto impossibilitato a partecipare alla seduta dell'Assemblea regionale sia Sindaco di uno dei Comuni della Regione Veneto inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della LR. n. 5/2016, può essere delegato per l'intervento ed il voto nella seduta uno degli altri Sindaci dei Comuni della Regione Veneto inclusi, purché non già eletto in sede di conferenza dei Sindaci ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in data 30.10.2017. In ogni caso, la delega prevista dal presente comma deve intendersi esclusivamente temporanea.

Articolo 7

Funzionamento dell'Assemblea regionale d'ambito

1. L'Assemblea regionale d'ambito si riunisce per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. Si riunisce altresì su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti o del Revisore dei Conti.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica con conferma di recapito all'indirizzo del destinatario. La convocazione è di norma inviata con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Nei casi di comprovata urgenza, il preavviso può essere ridotto a 24 ore.

3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Delle sedute dell'Assemblea è redatto dal Direttore generale un sintetico processo verbale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Direttore generale ed è inviato ai Presidenti delle Assemblee locali mediante posta elettronica, unitamente alle delibere assunte nella medesima seduta.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate nel sito istituzionale dell'AUSIR ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
6. L'Assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
7. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il caso previsto dall'art. 20 comma 3 della LR 5/2016.
8. In caso di parità tra i voti favorevoli e quelli contrari, prevale il voto del Presidente. Ogni componente ha a disposizione un voto.
9. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'Assessore regionale all'ambiente e il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente.
10. L'Assemblea, con proprio regolamento interno, può disciplinare:
 - a. le modalità con cui svolgere le sedute per via telematica;
 - b. le modalità con cui garantire la pubblicità dei propri lavori mediante la trasmissione delle loro riprese audio e video in via telematica.
11. L'Assemblea regionale d'ambito può costituire Commissioni temporanee per lo studio, la valutazione e l'analisi di particolari materie che rientrano nelle sue competenze. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto, l'ambito dell'attività e il termine per concluderla e riferire all'Assemblea regionale d'ambito. Delle Commissioni fanno parte, oltre al Direttore generale che provvede ad ogni adempimento necessario e conseguente al funzionamento della stesse, solo componenti dell'Assemblea regionale d'ambito.

Articolo 8

Competenze dell'Assemblea regionale d'ambito

1. L'Assemblea regionale d'ambito approva lo statuto dell'AUSIR, il bilancio preventivo, il conto consuntivo, nomina il Presidente, il Revisore dei conti, il Direttore generale e, in generale, adotta ogni decisione non riservata ad altri organi dell'AUSIR.
2. L'Assemblea regionale d'ambito esercita, con riferimento all'intero Ambito territoriale ottimale, le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che sono previste dall'art. 6, comma 7, della LR. n. 5/2016.

Articolo 9

Assemblee locali

1. Le Assemblee locali dell'AUSIR sono organi permanenti, costituite dai Sindaci o dagli amministratori locali loro delegati dei Comuni, così come individuati nell'Allegato A alla LR 5/2016.
2. Il Presidente della Regione può modificare la composizione delle Assemblee con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della LR 5/2016.
3. Le quote di partecipazione dei Comuni alle Assemblee locali sono definite con deliberazione dell'Assemblea regionale secondo le modalità e i criteri previsti dall'art. 8, comma 5, della LR 5/2016. Le modalità di costituzione di una Zona Territoriale Omogenea tra Comuni, per l'esercizio congiunto dei diritti di voto, sono stabilite dall'art. 8, comma 6, della LR 5/2016.

4. Il mandato del componente dell'Assemblea ha una durata corrispondente a quella della carica di Sindaco ricoperta dal medesimo componente. Ciascun Sindaco ha la facoltà di nominare come delegato con diritto di voto un amministratore locale del proprio Comune e la delega, così conferita, può essere temporanea o permanente. È temporanea quando la sua efficacia è limitata ad una singola seduta dell'Assemblea, mentre è permanente quando consente al delegato di sostituire il Sindaco delegante ad ogni seduta dall'Assemblea. Qualora la delega sia permanente, essa viene meno quando cessa il mandato dei Sindaci deleganti, quando la delega venga revocata ovvero quando il delegato decada dallo *status* di amministratore locale.

5. Qualora il componente eletto in Assemblea locale risulti sostituito nella propria carica Sindaco o la delega permanente conferita agli amministratori locali sia venuta meno ai sensi del comma precedente, il mandato di rappresentanza cessa di diritto ed è dichiarato estinto dall'Assemblea la quale prende atto contestualmente del nuovo componente.

6. Le sedute delle Assemblee sono valide con la presenza di un numero di membri, che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione.

7. Le delibere sono adottate col voto favorevole della maggioranza delle quote dei membri presenti.

Articolo 10

Funzionamento delle Assemblee locali

1. Le Assemblee locali eleggono tra i loro componenti i propri Presidenti.

2. Per la convocazione e il funzionamento delle Assemblee locali si applicano, in analogia, le disposizioni dell'art. 7, commi da 2 a 5, dello Statuto.

Articolo 11

Competenze delle Assemblee locali

1. Le Assemblee locali dell'AUSIR esercitano, ciascuna con riferimento al territorio su cui insistono, le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che sono previste dall'art. 8, comma 7, della LR n. 5/2016.

2. Le Assemblee locali esprimono i pareri di cui al comma 1 entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Assemblea regionale d'ambito; decorso inutilmente il termine, il parere si intende positivo.

3. Nel caso in cui il parere vincolante dell'Assemblea sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, esso deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della richiesta di parere e deve indicare le modifiche da apportare al provvedimento ai fini del rilascio di un parere favorevole. L'Assemblea regionale d'ambito è tenuta a uniformarsi al parere vincolante espresso dall'Assemblea locale.

4. Nel caso in cui il parere consultivo dell'Assemblea locale sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, l'Assemblea regionale d'ambito, se intende approvare il provvedimento o se non intende accogliere le modifiche, approva l'atto con maggioranza degli aventi diritto e motiva lo scostamento dal parere acquisito.

5. Nell'ipotesi di ingiustificata inerzia da parte dell'Assemblea locale, l'Assemblea regionale d'ambito, previa diffida, si sostituisce ad essa nell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 8 comma 7 della LR 5/2016.

Articolo 12

Revisore dei Conti

1. L'Assemblea regionale nomina il Revisore dei Conti tra gli iscritti nel registro dei Revisori legali dei Conti, previsto dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Il Revisore dura in carica 3 anni.

Articolo 13

Direttore generale

1. L'AUSIR ha un Direttore generale, di qualifica dirigenziale, nominato con deliberazione dell'Assemblea regionale d'ambito tra persone in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere, attestanti qualificata professionalità ed esperienza dirigenziale almeno quinquennale, certificata attraverso una preselezione effettuata avvalendosi della struttura della Regione competente in materia di funzione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
2. Il Direttore è il legale rappresentante dell'Ente, ha la responsabilità legale e della gestione tecnica, amministrativa e contabile, e in particolare:
 - a. assiste gli organi istituzionali dell'AUSIR e cura l'attuazione delle relative deliberazioni;
 - b. partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea regionale d'ambito e delle Assemblee locali, e ne redige il verbale;
 - c. formula proposte ed esprime pareri all'Assemblea regionale d'ambito e alle Assemblee locali;
 - d. sottoscrive le convenzioni con i soggetti gestori affidatari dei servizi e i contratti attivi e passivi con i terzi;
 - e. attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi che i dirigenti di area devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
 - f. esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
 - g. ha la responsabilità del personale e del funzionamento degli uffici e adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
 - h. dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti e ne controlla l'attività anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
 - i. applica le penali nei confronti dei soggetti gestori per la violazione delle clausole contrattuali previste nella convenzione di servizio e nel relativo disciplinare;
 - j. risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
 - k. provvede alla predisposizione dello schema del bilancio preventivo;
 - l. provvede alla predisposizione dello schema del conto consuntivo;
 - m. nomina, su base fiduciaria, il Vice-Direttore generale con il compito di svolgere funzioni ausiliarie del Direttore generale e di esercitare funzioni vicarie in caso di suo impedimento o assenza. La durata dell'incarico di Vice-Direttore generale, nell'assicurare la continuità della gestione dell'Ente, non potrà comunque superare i sessanta giorni successivi alla data di scadenza dell'incarico del Direttore generale che lo ha nominato.

Articolo 14

Struttura tecnico-operativa

1. Per espletare le proprie funzioni e attività, l'AUSIR è dotata di una struttura tecnico-operativa alle dipendenze del Direttore generale il cui personale è assunto mediante concorso pubblico ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione.
2. Al personale non dirigente è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore gas-acqua aderenti a Federutility-Utilitalia, mentre al personale dirigente viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità.
3. L'AUSIR può altresì avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali e degli enti di diritto pubblico regionali, messi a disposizione tramite convenzione.
4. Il Direttore generale adotta con proprio provvedimento il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici, dei servizi e delle carriere il quale definisce le modalità e le condizioni per la copertura della dotazione organica dell'AUSIR approvata dall'Assemblea regionale d'ambito.

Articolo 15

Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti

1. Con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 20 della LR 5/2016, è istituito presso l'AUSIR il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti sulla base dei criteri e delle modalità di costituzione stabiliti dalla stessa tramite apposito regolamento che garantisca, tra l'altro, anche la rappresentanza degli utenti del servizio idrico integrato residenti nei Comuni della Regione Veneto aderenti.
2. Il Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti svolge le funzioni definite nell'art. 20, comma 2, della LR n. 5/2016.
3. L'AUSIR mette a disposizione del Comitato una segreteria tecnica, composta da un referente in materia di servizio idrico integrato e da uno in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
4. L'AUSIR cura la pubblicazione delle attività del Comitato sul proprio sito istituzionale.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINANZIARIE, CONTABILI E FINALI

Articolo 16

Gestione finanziaria e contabile

1. L'AUSIR informa la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità; ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio delle spese e delle entrate, e ha una contabilità di carattere finanziario.
2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. I beni dell'Agenzia sono inventariati secondo i criteri stabiliti dal regolamento di contabilità.
4. Per la gestione delle funzioni di tesoreria l'AUSIR può avvalersi della Tesoreria della Regione previa convenzione.

Articolo 17

Finanziamento

1. I costi di funzionamento dell'AUSIR sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e in quota parte a carico del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nel rispetto della normativa vigente.
2. L'AUSIR può ricevere finanziamenti dallo Stato, dalla Regione o dall'Unione Europea per effettuare interventi, relativi al servizio idrico integrato o al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, da realizzarsi per il tramite dei gestori.

Articolo 18

Programmazione e bilancio

1. L'AUSIR approva, annualmente, sia il bilancio di previsione, accompagnato dalla relazione programmatica di attività e dalla relazione del Revisore dei Conti, sia il conto consuntivo. Qualora durante l'esercizio si verifichi la necessità di aumentare o diminuire i valori delle poste di bilancio, l'AUSIR procede tempestivamente all'adozione dei provvedimenti di variazione.
2. L'attività finanziaria dell'AUSIR si realizza sulla base della programmazione delle spese e della prudente valutazione delle entrate e viene esercitata nel rispetto del Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria di cui deve dotarsi l'Ente.

Articolo 19

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'AUSIR è costituito da:
 - a. beni immobili e mobili trasferiti all'AUSIR, a seguito della liquidazione delle Consulte d'ambito di cui all'art. 24 della LR 5/2016;
 - b. beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
 - c. ogni diritto che venga acquisito dall'AUSIR.

Articolo 20

Attività contrattuale e regolamentare

1. I contratti di appalto o di concessione, aventi per oggetto l'esecuzione di opere, lavori o servizi, l'acquisizione di forniture, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e gli altri contratti che l'AUSIR pone in essere nell'ambito della propria capacità negoziale, sono disciplinati dalle leggi vigenti.
2. L'AUSIR approva un regolamento, che in particolare disciplina i contratti di lavori, servizi e forniture in economia per gli aspetti che la normativa statale e regionale riserva all'autonomia regolamentare delle stazioni appaltanti.

Articolo 21

Informazione e pubblicità

1. Gli atti dell’Autorità per i quali lo Statuto ovvero norme di legge o di regolamento prevedono la pubblicazione, sono pubblicati in via telematica sul sito informatico dell’AUSIR, salvi i casi in cui, sulla base di disposizioni specifiche, sia prevista la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Sono soggetti a pubblicazione sul sito, fra gli altri:
 - a. i provvedimenti assunti nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 6 comma 7 della LR 5/2016;
 - b. la convocazione delle sedute dell’Assemblea regionale d’ambito e del relativo ordine del giorno;
 - c. le deliberazioni dell’Assemblea regionale d’ambito;
 - d. i documenti di bilancio annuale di previsione e il rendiconto sulla gestione;
 - e. le deliberazioni delle Assemblee locali;
 - f. le attività del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti di cui all’art. 20 comma 2 della LR 5/2016.
3. L’AUSIR assicura l’informazione permanente sulla propria attività, utilizzando i mezzi ritenuti idonei, secondo le attuali tecniche di comunicazione.
4. Per quanto riguarda i servizi relativi alle pubblicazioni degli atti amministrativi, l’AUSIR può avvalersi degli uffici e delle strutture della Regione messi a disposizione tramite convenzione.

Articolo 22

Incompatibilità e inconferibilità

1. L’incarico di Revisore dei Conti, di componente dell’Assemblea regionale d’ambito o delle Assemblee locali è incompatibile con incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali o incarichi di amministratore presso i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di gestione integrata dei rifiuti operanti nell’ambito territoriale ottimale regionale nonché presso enti controllanti i gestori medesimi.
2. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano ricoperto incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali o incarichi di amministratore presso i gestori del servizio idrico integrato o del servizio di gestione integrata dei rifiuti operanti nell’ambito territoriale ottimale regionale nonché presso gli enti controllanti i gestori medesimi non può essere conferito l’incarico di Presidente, né l’incarico di Direttore generale dell’AUSIR.
3. Al Presidente, al Direttore generale, al Revisore dei Conti e ai componenti dell’Assemblea regionale d’ambito o delle Assemblee locali si applicano comunque le cause di incompatibilità e di inconferibilità previste dalla normativa vigente.
4. L’incompatibilità può essere rilevata in qualunque momento dall’Assemblea regionale d’ambito. A tale fine l’Assemblea regionale d’ambito contesta la causa di incompatibilità all’interessato, il quale ha 5 giorni di tempo per rimuovere la causa di incompatibilità, decorsi i quali l’Assemblea regionale delibera in merito alla decadenza.
5. Le cause di incompatibilità relative al rapporto di lavoro con il personale dipendente dell’AUSIR sono disciplinate nel regolamento di cui al precedente art. 14, comma 4.
6. Ai fini del presente articolo, per «incarichi amministrativi di vertice», per «incarichi dirigenziali» e per «incarichi di amministratore» si rimanda alle definizioni contenute nell’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.